

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPENSIVO DI TRASPORTI, POSA IN OPERA, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIPRISTINO DELLE AREE ALLE QUALI SONO DESTINATI, DI PERCORSI STRADALI ED AREE DI SOSTA TEMPORANEE, COSTITUITE DA PANNELLI CARRABILI (C.D. “TRACKWAYS”) E DI PERCORSI PEDONALI COSTITUITI DA PANNELLI (C.D. “WALKWAYS”) PER LA RYDER CUP 2023

TRA

La **Federazione Italiana Golf**, con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74, P.IVA 01380911006, Codice Fiscale 05257340587 in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Prof. Franco Chimenti, munito dei necessari poteri (di seguito “**F.I.G.**” o Stazione Appaltante)

E

_____ con sede legale in _____,
_____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, in persona del Legale Rappresentante sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ (d’ora in poi per brevità “*Appaltatore*”, “*Impresa*” o “*Aggiudicatario*”)

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Federale n. 82 del 30 marzo 2023 è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, denominato Codice dei Contratti Pubblici, l’espletamento della procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento del servizio di noleggio, comprensivo di trasporti, posa in opera, montaggio, smontaggio e ripristino delle aree alle quali sono destinati, di percorsi stradali ed aree di sosta temporanee, costituite da pannelli carrabili (c.d. “trackways”) e di percorsi pedonali costituiti da pannelli (c.d. “walkways”) per la Ryder Cup 2023 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016;
- la documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale della FIG;
- l’Impresa ha effettuato il sopralluogo in data _____, come risulta dallo specifico verbale;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria provvisoria della procedura in argomento come da verbale del _____ del Seggio di Gara;
- con determinazione del _____ n. _____ del _____, previo espletamento delle verifiche di rito, l’Impresa è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva ;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs 50/2016, è stata comunicata ai soggetti interessati con comunicazione PEC tramite Piattaforma telematica il giorno _____;
- ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/2006, è decorso il termine dilatorio dello *stand still* ai fini della stipula del contratto;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta nel disciplinare di gara;
- l’Impresa dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire con adeguatezza e idoneità i servizi oggetto della presente procedura di gara;
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando di gara, dal disciplinare di garae da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria offerta;

- l'Impresa ha prestato garanzia sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di euro _____(_____) stipulata con _____;
- l'Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è _____ e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto

Tutto ciò premesso la Federazione Italiana Golf e l'Impresa, nel prosieguo singolarmente indicate anche "Parte" e congiuntamente "le Parti", come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI

Articolo 1

Oggetto e luogo di svolgimento di esecuzione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, comprensivo di trasporti, posa in opera, montaggio, smontaggio e ripristino delle aree alle quali sono destinati, di percorsi stradali ed aree di sosta temporanee, costituite da pannelli carrabili (c.d. "trackways") e di percorsi pedonali costituiti da pannelli (c.d. "walkways") per la Ryder Cup 2023 e come dettagliatamente descritte negli allegati tecnici con i suoi relativi elaborati, tutti formanti parte integrante del presente Contratto e che qui si allegano.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale interessa i Comuni di Guidonia (Roma) e di Roma come di seguito indicato e illustrato nelle relative Tavole Progettuali allegate.

Articolo 2

Modalità, durata e condizioni di esecuzione del servizio

Le modalità e le condizioni di esecuzione della servizio sono quelle indicate nel disciplinare e nei relativi allegati.

La durata dell'appalto è dal 3 luglio 2023 al 30 novembre 2023 come meglio indicato nel Cronoprogramma ed esclusi i tempi di posa in opera e rimozione dei pannelli.

Tutti i termini previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati siano essi originari e/o prorogati, sono da intendersi quali termini essenziali nell'interesse della Stazione Appaltante.

L'Impresa prende atto che il programma dell'Evento potrà subire modifiche per motivi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante; in tal caso, l'Impresa non potrà pretendere da quest'ultima alcun risarcimento.

L'Impresa provvederà alla posa in opera ed alla gestione in manutenzione, provvederà altresì allo smontaggio, alla successiva pulizia generale ed al perfetto ripristino dei luoghi nelle condizioni corrispondenti allo status *quo ante*.

L'Appaltatore, nella fase operativa, agirà in piena autonomia e sarà, pertanto, responsabile di ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro e quant'altro necessario per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto.

Contestualmente alla presa in consegna delle aree oggetto dell'appalto, l'Impresa provvederà a nominare un proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto, incaricato di rappresentarla in tutti i rapporti con la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante avrà facoltà di ottenere la sostituzione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, senza alcun onere aggiuntivo o aggravio di spese per essa ove lo stesso risultasse non idoneo a tale compito.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire l'appalto a perfetta regola d'arte, secondo i migliori standard tecnico professionali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Impresa è tenuta a fornire, durante lo svolgimento dell'Evento, un servizio di manutenzione delle strutture e/o opere e di assistenza tecnica senza costi aggiuntivi, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico.

L'Impresa garantisce la consegna ed il ritiro del materiale anche nei casi di impossibilità di utilizzo dei mezzi pesanti, impegnandosi a provvedere con mezzi propri alternativi.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato dalla Stazione Appaltante è _____, il quale è incaricato della supervisione e del controllo delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto. Il personale dell'Impresa sarà tenuto a seguire le indicazioni che il suddetto tecnico potrà impartire per la migliore riuscita del servizio.

La Stazione Appaltante potrà rifiutare in qualunque momento le prestazioni che risultassero non conformi agli standard offerti e concordati e l'Impresa dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione, a sua cura e spese.

Articolo 3 **Esecuzione del Contratto e certificazioni**

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate nel capitolato e alle normative vigenti specifiche, per quanto applicabili.

Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in lingua italiana e consegnate almeno tre giorni prima dell'effettiva posa in opera dei materiali, al fine di poter consegnare la documentazione necessaria allo studio tecnico che curerà la eventuale pratica per la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo, se necessaria.

Il servizio di noleggio, installazione e smontaggio dovrà essere eseguito a regola d'arte con materiali di prima scelta. Il servizio si intende quindi comprensivo di qualsiasi onere accessorio.

Tutto il personale dovrà essere regolarmente assunto dalla ditta fornitrice, secondo la vigente normativa. L'azienda dovrà, altresì, fornire certificazione di regolarità contributiva nonché autocertificazione relativa agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'impresa incaricata dell'affidamento dovrà fornire apposito Progetto Costruttivo, almeno 10 giorni prima dell'inizio della posa del materiale su ogni area.

Articolo 4 **Utilizzazione Brevetti e Diritti d'autore**

L'Impresa è tenuta a rispettare le disposizioni normative in materia di uso di marchi, brevetti e, comunque, di uso di diritti di esclusiva e/o di privativa industriale.

L'Impresa, pertanto, esonera e manleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di qualsivoglia natura che possa derivarle per essersi l'Impresa stessa indebitamente avvalsa, nella esecuzione del Contratto, di brevetti, dispositivi, marchi di ogni genere, sistemi tecnici, licenze ed altro di cui terzi abbiano la privativa o l'esclusività dell'uso.

È fatto espresso divieto all'Impresa di utilizzare e/o divulgare, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante, opere o parti di opere, protette o non dalla legge sul diritto d'autore, informazioni, disegni, diapositive, schemi, sistemi tecnici, fotografie, filmati, residui di lavorazione, materiali di qualunque genere, od altro di cui venisse in possesso durante e per il fatto dell'esecuzione dell'Contratto.

Tutti gli obblighi specifici previsti dal Contratto o dai suoi allegati si intendono compresi nel corrispettivo del Contratto.

In caso di inosservanza, da parte dell'Impresa, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 5

Corrispettivo ed invariabilità dei prezzi

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'appalto affidato è quello offerto dall'Aggiudicatario ed accettato dalla Stazione Appaltante.

Tale corrispettivo ammonta ad Euro _____ (euro _____ (IVA esclusa), oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) al netto dell'IVA, se dovuta. L'importo contrattuale si intende fisso e invariabile nel corso di validità del Contratto.

Nel corrispettivo pattuito si intendono compresi e compensati gli oneri di cui al presente Contratto, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione dell'affidamento.

Il prezzo predetto si intende offerto dall'Impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione del servizio.

L'Impresa, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'affidamento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre in corso d'opera quelle modifiche e/o varianti al progetto che dovessero rendersi necessarie per garantire la migliore esecuzione e realizzazione del servizio, ovvero di eliminare o integrare componenti tecniche dell'appalto, senza che l'Impresa abbia il diritto di sollevare eccezioni di sorta, fatto salvo il relativo conguaglio da calcolarsi quale risultato della quantità del bene/articolo effettivamente fornita a favore della Stazione Appaltante per il costo unitario del medesimo indicato dall'Aggiudicatario nell'Offerta Economica presentata. Tali modifiche possono riguardare anche le date di inizio posa e rimozione del bene locato, qualora dipendenti da fattori esterni alla Stazione Appaltante.

Nessun compenso spetterà all'Impresa per tutte le eventuali migliorie proposte ed approvate dalla Stazione Appaltante.

Articolo 6

Aumento o diminuzione della fornitura

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione dell'entità della fornitura richiesta, l'Impresa sarà obbligata ad eseguirla alle condizioni previste nel Contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo, fatto salvo il relativo conguaglio di cui all'articolo precedente.

Articolo 7

Garanzia definitiva

La garanzia, pari al 10% del valore totale del Contratto, deve essere consegnata previamente o contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, ed avere una validità fino ai 60 (sessanta) giorni successivi alla data di smontaggio dei materiali di cui al precedente art. 2 e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla Stazione Appaltante. La garanzia dovrà, inoltre, essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del Contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia (da intendersi come adempimento del garante all'eventuale escussione della garanzia) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 8 Coperture assicurative

L'Aggiudicatario deve essere in possesso di regolare polizza di RCT, con massimale di almeno 5.000.000,000 (euro cinquemilioni/00), a garanzia della responsabilità verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, per tutta la durata dell'Appalto.

Articolo 9 Obblighi e responsabilità dell'Impresa

L'Impresa conferma di aver visionato con attenzione e con diligenza e di conoscere l'intero contenuto contrattuale, e di aver acquisito tutti gli elementi necessari all'idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso.

L'Impresa assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere - direttamente o indirettamente causati da esso, dai subappaltatori, da suoi dipendenti, collaboratori o fornitori, nonché dai dipendenti, collaboratori o fornitori dei subappaltatori, - a personale della Stazione Appaltante e/o a cose dello stesso o della medesima Stazione Appaltante, nonché a terzi in genere e/o loro cose, sollevando espressamente la Stazione Appaltante- e rendendola indenne da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa medesimo o ai subappaltatori.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare la polizza assicurativa prevista dal precedente articolo, con validità pari a tutta la durata del Contratto d'appalto.

Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo, è condizione essenziale del presente Contratto; qualora, dunque, l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa *de qua*, ovvero venga meno

in corso d'opera per qualsiasi motivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata in sede di stipula come "garanzia definitiva" (a titolo di penale) e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Sono a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- l'adozione, nella esecuzione dell'appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'Impresa, restandone del tutto esonerata la Stazione Appaltante. Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente mezzi, attrezzature e dispositivi conformi alle prescrizioni antinfortunistiche previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in corso d'appalto, a persone o a cose;
- il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione dell'Evento, a causa della tardiva, mancata o irregolare realizzazione degli impianti per propria responsabilità;
- in caso di subappalto autorizzato, l'osservanza, da parte dei subappaltatori, delle norme previste per l'esecuzione dell'affidamento e delle disposizioni di cui al presente Contratto;
- l'applicazione dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicabili;
- la predisposizione di tutta la documentazione inerente la salute e sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, ed il rispetto del DUVRI.

È fatto, altresì, obbligo all'Impresa:

- uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal citato D. Lgs. n. 81/2008, restando la Stazione Appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante l'esecuzione dell'appalto;
- qualora l'Impresa sia società estera e si avvalga nella prestazione del servizio di proprio personale, di uniformarsi alla normativa vigente in materia di distacco transnazionale del personale dipendente;
- osservare e far osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la perfetta realizzazione dell'appalto, adeguandosi alle eventuali disposizioni della Stazione Appaltante, qualora insorgessero motivi di indisponibilità, ovvero in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto all'esecuzione del Contratto;
- comunicare, a mezzo PEC, entro 5 (cinque) giorni, ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'Impresa;
- assicurare, a proprie spese, i materiali e le attrezzature di sua proprietà contro ogni rischio di furto, danneggiamento, incendio, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità;
- qualora l'Impresa sia società estera, di rispettare anche la normativa in tema di previdenza sociale e l'osservanza di obblighi in materia di sicurezza previsti qualora sia impiegato personale di cittadinanza italiana;

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga, inoltre, ad applicare verso i propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperativa), impiegati nell'esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono

le prestazioni, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse per tutto il periodo di validità del Contratto d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e CCNL, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro.

L'Impresa si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante - entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto - copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC o documento equipollente) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti del proprio personale, periodicamente aggiornato una volta scaduto ciascun precedente certificato consegnato.

L'Impresa deve eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all'apprestamento ed all'organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d'arte. L'Impresa conferma di aver visionato con attenzione e con diligenza e di conoscere l'intero contenuto contrattuale, e di aver acquisito tutti gli elementi necessari all'adeguata valutazione tecnica ed economica dello stesso.

L'Impresa prende atto e conferma che la conclusione del Contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte della Stazione Appaltante degli obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari dell'Impresa, salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c..

L'Impresa è tenuta a:

- a) garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività oggetto del Contratto e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dallo stesso, a regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge;
- b) di essere in possesso di mezzi e di attrezzature proprie e idonee per tipologie e quantità a svolgere le attività oggetto del presente Contratto;
- c) non avvalersi di persone che siano alle dipendenze della Stazione Appaltante per l'esecuzione del Contratto;
- d) informare il personale che, rispetto al proprio rapporto di lavoro, la Stazione Appaltante è del tutto estranea, per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti della Stazione Appaltante stessa, salvo quanto previsto dalla legge.

Articolo 10

Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

L'impresa è tenuta all'integrale osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e garantisce che nel corso dell'esecuzione del Contratto adotterà tutte le misure necessarie e/o utili e/o prescritte dalla legge per la protezione del personale della Stazione Appaltante di terzi, di beni della Stazione Appaltante o di terzi, della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c., sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare è tenuta:

- a) a predisporre specifico Documento di Valutazione dei rischi (Piano di sicurezza) ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- b) a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;

c) ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

d) a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell'appalto.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in caso di accertata inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

L'Impresa è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 11 Penali

Ogni ritardo, omissione o difformità relativa all'appalto, ovvero il mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni che disciplinano la sua esecuzione, rispetto a previsioni e termini contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, costituisce inadempimento contrattuale.

Nel caso sia stata riscontrata un'inadempienza, la stessa verrà contestata dalla Stazione Appaltante all'Impresa a mezzo PEC, assegnando alla stessa un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per sanare l'inadempimento. La decorrenza del termine per l'adempimento non incide sul termine finale per l'esecuzione del Contratto.

Il mancato adempimento da parte dell'Impresa, nel termine sopra indicato, comporterà automaticamente, l'applicazione di una penale stabilita dal Responsabile della gara, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; le penali non possono, comunque, superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

La penale di cui al precedente periodo è da intendersi quale sanzione autonoma ed indipendente rispetto all'escussione della garanzia "definitiva" prestata dall'Aggiudicatario ai sensi dell'art.7 del presente Contratto.

Qualora l'importo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto all'Impresa a qualunque titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali contrattuali verrà addebitato sui corrispettivi maturati dall'Impresa relativi al servizio oggetto del presente Contratto, fermo per la Stazione Appaltante l'esercizio dei diritti derivanti dalla cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra, non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali, non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti - Obblighi di retribuzione e contribuzione

Il pagamento dell'importo contrattuale maturerà secondo le modalità e i termini concordati e/o indicati nell'offerta economica facente parte del presente contratto, previa emissione di apposite regolari fatture – da inviarsi all'indirizzo e-mail ufficioacquistifig@pec.net

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Resta inteso che, in caso di ricorso al subappalto, il pagamento del saldo a favore dell'Impresa, sarà condizionato alla previa esibizione delle quietanze di pagamento di tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'integrale pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della correttezza degli adempimenti retributivi, previdenziali, contributivi e/o assicurativi da parte dell'Appaltatore.

Al contempo, l'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere, ed ottenere, documentazione aggiuntiva a quella di cui sopra, nei limiti in cui la stessa si renda necessaria al fine di verificare in maniera adeguata il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi gravanti sull'Impresa.

L'Impresa riconosce espressamente alla Stazione Appaltante nel caso in cui la stessa nel corso del rapporto dovesse essere soggetta, a norma delle vigenti disposizioni in materia di occupazione, previdenza ed assistenza, alla responsabilità in solido con l'Impresa per il trattamento previdenziale e/o retributivo dei lavoratori utilizzati, la possibilità di applicare sul corrispettivo spettante all'Impresa un'apposita ritenuta proporzionata all'entità delle risorse di personale impiegate, che verrà svincolata solo alla consegna, da parte dell'Impresa, della documentazione comprovante l'assolvimento dei predetti obblighi o, in mancanza, al termine del periodo di solidarietà previsto dalle norme speciali, comunque non inferiore a due anni dalla cessazione del Contratto. La predetta trattenuta potrà essere utilizzata in qualunque momento per fare fronte ai summenzionati obblighi di responsabilità solidale e comunque essa non limita la possibilità della Stazione Appaltante di rivalersi sulle garanzie contrattuali per il maggiore esborso e di ottenere in qualsiasi sede il risarcimento dei danni. La violazione da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi indicati nel presente articolo attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In ipotesi di subappalto, ove ciò sia espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, gli obblighi fin qui indicati circa il rispetto degli adempimenti retributivi e contributivi si applicano anche all'eventuale subappaltatore.

Articolo 13

Risoluzione per inadempimento e recesso.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo Pec all'Impresa, nei seguenti casi:

- a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sentenza di condanna passata in giudicato per i seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

- c)** reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto nel presente Contratto, Disciplinare Tecnico e relativi allegati
- d)** cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di 3 (tre) giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- e)** cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- f)** mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- g)** mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- h)** mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 81/2008;
- i)** mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 17;
- j)** mancata consegna di copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC o documento equipollente) e/o assenza delle coperture di cui al precedente art. 8.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Impresa da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del Contratto non esime l'Appaltatore dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.

Articolo 14 Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

L'Impresa per poter subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà averne fatto apposita dichiarazione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che si intende subappaltare, nel rispetto del limite del 30%, e il servizio o le parti della prestazione che intende subappaltare.

In caso di subappalto, l'Impresa resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel Contratto; il subappalto, pertanto, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del Contratto, anche per la parte subappaltata.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del Contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'Appaltatore e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico richiesti all'Appaltatore da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Impresa si impegna a dare evidenza di tutti i pagamenti effettuati a favore dei subappaltatori, esibendo le relative quietanze di pagamento.

L'Impresa si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il – documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. o documento equipollente) attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi in materia di subappalto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

Articolo 15 Divieto di cessione del Contratto.

E' vietata, da parte dell'Impresa, la cessione - anche parziale e/o a titolo gratuito - del Contratto o dei singoli diritti, obblighi e facoltà dallo stesso derivanti.

Relativamente ai crediti derivanti dal Contratto, questi potranno essere ceduti solo ed esclusivamente

previa espressa e scritta autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'eventuale inadempimento dell'Impresa costituirà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, causa di risoluzione del Contratto, salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

Articolo 16 **Spese Contrattuali, Oneri e Tasse**

Tutte le spese di registrazione, imposte e tasse inerenti al Contratto di appalto e conseguenti, sono a totale carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Salvo diversa pattuizione del Contratto o previsione di legge, sono a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali, nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Articolo 17 **Segretezza**

E' fatto divieto all'Impresa di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere, desumibili dai documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto o dei quali l'Appaltatore sia venuto in possesso per effetto del Contratto medesimo, salvo consenso scritto della Stazione Appaltante.

L'Impresa non potrà utilizzare, né fornire a terzi, dati e informazioni della fornitura o pubblicarli in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto della Stazione Appaltante.

Articolo 18 **Privacy**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente contratto, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali e che venissero avviati in virtù del presente contratto, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Impresa, il Responsabile del trattamento dati per conto del Titolare è il _____

Per la Federazione il Responsabile del trattamento dei dati per conto del Titolare è il Prof. Franco Chimenti

Articolo 19
Foro competente

Le parti concordano espressamente che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 20
Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC: le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax e/o PEC, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a

Federazione Italiana Golf

PEC: ufficioacquistifig@pec.net

se all'Impresa:

PEC:

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 21
Clausole finali

Ciascuna parte dichiara e garantisce all'altra che, nel corso della durata del presente accordo, rispetterà qualsiasi normativa in vigore (comprese le applicabili normative anti-concussione e anti-corruzione come la FCPA e lo UK Bribery Act o normative relative a sanzioni commerciali e finanziarie, incluse quelle adottate da Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti o qualsiasi altra applicabile normativa), e che non utilizzerà le somme previste dal presente accordo per qualsiasi attività vietata dalle normative delle Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti o qualsiasi altra

applicabile normativa, né renderà disponibili le somme ricevute ai sensi del presente accordo a persone, enti od organismi sottoposti a congelamento dei beni sulla base delle sopra richiamate normative.

Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di specifica negoziazione e di analitica ed esaustiva trattativa tra le Parti, che ne hanno esaminato ogni singola clausola, valutandone compiutamente la portata e gli effetti.

Roma, lì _____

Federazione Italiana Golf
